

Circolari Speciali

RIORDINO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6.03.2015, n. 54, il [D. Lgs. 4.03.2015 n. 22](#), contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L. 10.12.2014, n. 183, che è entrato in vigore il **7.03.2015**.
Si riassumono gli aspetti principali della disposizione.

DISOCCUPAZIONE DIPENDENTI

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpl

[Artt. 1, 2 e 3](#)

Istituzione e decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.05.2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpl), un'indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)». La nuova prestazione ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl (art. 2 L. 92/2012), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.05.2015.
Destinatari	<ul style="list-style-type: none"> Sono destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione dei: <ul style="list-style-type: none"> - dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; - operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'art. 7, c. 1, D.L. 86/1988, all'art. 25 L. 457/1972, all'art. 7 L. 37/1977 e all'art. 1 L. 247/2007). La NASpl è riconosciuta anche: <ul style="list-style-type: none"> - ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa; - nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura dei licenziamenti individuali (art. 7 L. 604/1966).
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - siano in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c), D. Lgs. 181/2000); - possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione; - possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo della prestazione Naspi

[Artt. 4, 5 e 13](#)

Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
Misura	<ul style="list-style-type: none"> Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpl è pari al 75% della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpl non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Riduzione	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
Assenza di prelievo contributivo	<ul style="list-style-type: none"> Alla NASpl non si applica il prelievo contributivo di cui all'art. 26 L. 41/1986 (contribuzione prevista per il lavoratore apprendista, pari a 5,84%).
Cooperative e artisti	<ul style="list-style-type: none"> Nella stessa misura, a decorrere dal 1.05.2015, la NASpl è corrisposta ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Durata	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.01.2017, la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Erogazione della prestazione		Artt. 6 e 7
Domanda	<ul style="list-style-type: none"> La domanda di NASpl è presentata all'Inps in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. 	
Decorrenza della prestazione	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 	
Condizionalità	<ul style="list-style-type: none"> L'erogazione della NASpl è condizionata alla regolare partecipazione: <ul style="list-style-type: none"> - alle iniziative di attivazione lavorativa; nonché - ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con decreto saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpl alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. Con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro 90 giorni dal 7.03.2015, saranno determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva. 	
Incentivi all'autoimprenditorialità		Art. 8
Erogazione in unica soluzione per lavoro autonomo	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato: <ul style="list-style-type: none"> - a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; o - per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpl non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'assegno per il nucleo familiare. 	
Domanda	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpl deve presentare all'Inps, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa. 	
Rapporto di lavoro subordinato	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta. Rimane salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. 	
Compatibilità col rapporto di lavoro subordinato		Art. 9
Reddito superiore al reddito minimo fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpl instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (per il 2015 pari a 8.000 euro se subordinato, 4.800 euro se autonomo), decade dalla prestazione. Rimane salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. 	
Reddito inferiore al reddito minimo fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpl instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto (art. 10 D.Lgs. 22/2015), a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - comunichi all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto; - il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpl e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 	
Lavoro part-time	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore titolare di 2 o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 L. 604/1966, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpl, ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto (art. 10 D.Lgs. 22/2015). Il diritto è condizionato alla comunicazione all'Inps, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, del reddito annuo previsto. 	
Assenza di accrediti contributivi	<ul style="list-style-type: none"> La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989). 	

Compatibilità con attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

[Art. 10](#)

Comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpl intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'Inps entro 1 mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
Riduzione	<ul style="list-style-type: none"> La NASpl è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31.03 dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpl percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Assenza di accrediti figurativi	<ul style="list-style-type: none"> La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (art. 24 L. 88/1989).

Decadenza

[Art. 11](#)

Casi	<ul style="list-style-type: none"> Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpl nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - perdita dello stato di disoccupazione; - inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle relative comunicazioni; - inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla relativa comunicazione; - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.
------	---

Contribuzione figurativa

[Art. 12](#)

Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso.
Importo inferiore alla media pensionabile	<ul style="list-style-type: none"> Le retribuzioni, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile.

Disposizioni applicabili

[Art. 14](#)

Rinvio all'Aspi	<ul style="list-style-type: none"> Alla NASpl si applicano le disposizioni in materia di ASpl in quanto compatibili.
-----------------	---

DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI

Nuova prestazione DIS-COLL

[Art. 15, cc. 1, 2, 13](#)

Riconoscimento sperimentale	<ul style="list-style-type: none"> In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previste all'art. 1, c. 7, lett. a), L. n. 183/2014, è riconosciuta un'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto: <ul style="list-style-type: none"> iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA; con esclusione degli amministratori e dei sindaci; che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La prestazione è riconosciuta in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1.01.2015 e sino al 31.12.2015.
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (art. 1, c. 2, lett. c) D. Lgs. 181/2000); possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1.01 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
Indennità precedente	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti che fruivano dell'indennità ai collaboratori di cui all'art. 2, cc. da 51 a 56, L. 92/2012, fruiscono fino al 31.12.2015 esclusivamente delle nuove prestazioni. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

Calcolo della prestazione

[Art. 15, cc. 3-7](#)

Calcolo	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Importo	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile, è pari al 75% dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
Riduzione	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
Durata	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1.01 dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.
Contributi figurativi	<ul style="list-style-type: none"> Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Erogazione della prestazione

[Art. 15, cc. 8-10](#)

Domanda	<ul style="list-style-type: none"> La domanda di DIS-COLL è presentata all'Inps, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> La DIS-COLL spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> L'erogazione della DIS-COLL è condizionata a: <ul style="list-style-type: none"> - permanenza dello stato di disoccupazione; nonché - regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. Con decreto legislativo saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

Compatibilità con altre forme di lavoro

[Art. 15, cc. 11 e 12](#)

Nuova occupazione subordinata	<ul style="list-style-type: none"> In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie effettuate. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Nuova attività autonoma	<ul style="list-style-type: none"> Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'Inps, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'Inps un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31.03 dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE

Assegno di disoccupazione - Asdi

[Art. 16, cc. 1, 2](#)

Istituzione sperimentale	<ul style="list-style-type: none"> A decorrere dal 1.05.2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl): <ul style="list-style-type: none"> che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31.12.2015; siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Beneficiari prioritari	<ul style="list-style-type: none"> Nel primo anno di applicazione, gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del relativo Fondo.

Riconoscimento

[Art. 16, cc. 3-7](#)

Durata	<ul style="list-style-type: none"> L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi.
Importo	<ul style="list-style-type: none"> L'ASDI è pari al 75% dell'ultima indennità NASpl percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale (art. 3, c. 6, L. 335/1995). L'ammontare è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo modalità stabilite con decreto.
Redditi da nuova occupazione	<ul style="list-style-type: none"> Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con decreto.
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Con decreto interministeriale da emanare entro 90 giorni dal 7.03.2015, sono definiti: <ol style="list-style-type: none"> la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpl percepiti dal richiedente l'ASDI; l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori; gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo; i limiti e i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI; le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle misure conseguenti all'inottemperanza agli impegni in esso previsti; i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'Inps volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali; i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione; le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.
Ordine	<ul style="list-style-type: none"> L'Inps riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'Inps non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Elementi del contratto di ricollocazione

Art. 17

Assistenza	<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.
Dote individuale	<ul style="list-style-type: none"> A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto.
Decadenza della dote	<ul style="list-style-type: none"> Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> mancata partecipazione alle iniziative proposte dal soggetto accreditato o alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale; rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro; perdita dello stato di disoccupazione.
Diritti e doveri	<ul style="list-style-type: none"> Il contratto di ricollocazione prevede: <ul style="list-style-type: none"> il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Entrata in vigore

Art. 19

- Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il **7.03.2015**.

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
SITO WEB: www.ratio.it
E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com
DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Lorenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.